



Fondazione Giuseppe Di Vittorio

“Il punto sul salario minimo orario”

A cura di Lorenzo Birindelli

Giugno 2019

Sommario

Premessa

1	Salario minimo nel quadro dei CCNL	3
2	Audizioni INPS ed ISTAT presso la Commissione Lavoro del Senato	8
2.1	Audizione INPS.....	8
2.2	Audizione ISTAT	9

Premessa

E' in corso, contestualmente ai lavori parlamentari, il confronto fra Governo e forze sociali sul tema del salario minimo. Per contribuire alla discussione, questa ricerca analizza la situazione in alcuni dei principali CCNL.

- I contratti nazionali di lavoro coprono in Italia quasi interamente il lavoro dipendente: la quota, pari o di poco superiore al 20%, indicata nell'Audizione parlamentare sia da INPS sia dall'ISTAT non riguarda infatti il grado di copertura contrattuale, ma la percentuale di lavoratori sotto i 9 euro/ora lordi. Di conseguenza, l'80% dei lavoratori italiani delle aziende private¹ percepisce una retribuzione oraria lorda di almeno 9 euro e solo un quinto percepisce una retribuzione inferiore a tale soglia; meno della metà di questi ultimi (il 9% del totale) percepisce, sempre secondo l'INPS, un retribuzione oraria sotto gli 8 euro lordi. Per inciso, l'Italia in Europa è inferiore solo alla Svezia per copertura contrattuale.
- Ma a cosa si riferiscono precisamente tali valori? Nel caso della quantificazione INPS della quota sotto i 9 euro (22%), il riferimento è la retribuzione mensile di ottobre 2017. Il dato ISTAT (20%) è stimato per l'intero 2016. Tuttavia, i CCNL garantiscono e fissano, assieme e collegati alla retribuzione minima mensile, elementi altrettanto certi che riguardano l'insieme dei lavoratori, in particolare: 13° e, dove previsto, 14° mensilità, TFR, ferie. Altri istituti –invece- si applicano in modo differenziato o solo in determinate realtà, come le maggiorazioni per straordinario e turni, l'elemento di garanzia retributivo (o perequativo), gli scatti di anzianità, il welfare contrattuale, eccetera. Altri elementi fondamentali che i contratti garantiscono, non presi però in esame nell'ambito di questa ricerca, sono relativi alle parti normative e all'ampia dotazione di diritti che ne consegue.
- Come si può rilevare dalle tabelle successive, un salario minimo lordo tabellare mensile che con il divisore orario convenzionale diventa pari a 6,20 euro/ora, in realtà corrisponde a 9,25 euro/ora, se si considerano anche i soli elementi universali appena richiamati.

¹ Esclusi gli operai agricoli.

1 Salario minimo nel quadro dei CCNL

E' aperta la discussione parlamentare, contestualmente a quella fra Governo e forze sociali, sul salario minimo orario.

Per contribuire a questa discussione, la ricerca fa riferimento alla situazione contrattuale in essere nei primi mesi del 2019. Nella generalità dei CCNL, i minimi sono declinati per livello di inquadramento ed espressi come importi mensili "continuativi", cioè senza includere i ratei delle mensilità aggiuntive, e al lordo di imposte e contributi a carico del dipendente. Per il personale domestico, invece, la retribuzione effettiva indicata è al netto del (particolare) regime contributivo della categoria, che non prevede una aliquota in percentuale, ma importi in cifra fissa differenziati per classe di retribuzione, numero di ore settimanali e tipologia contrattuale².

Anche nella scelta effettuata dall'ISTAT e dall'INPS nelle Audizioni, le cifre che si forniscono **sono al lordo del carico contributivo del dipendente**.

Cerchiamo di fare chiarezza, in una materia che ha qualche profilo di complessità. Il punto di partenza è l'importo retributivo mensile, che è il riferimento definito, come ricordato, dalla grandissima maggioranza dei CCNL.

Nella Tabella 1 si riportano i minimi del livello di inquadramento più basso di 12 CCNL.

Tabella 1. Importi mensili lordi minimi previsti per i livelli di inquadramento più bassi dei CCNL elencati, numero di mensilità e importi annui* con mensilità aggiuntive e TFR a marzo 2019

	Minimo mensile del livello di inquadramento più basso in €	Numero di mensilità	Retribuzione annua in €	Retribuzione annua + TFR in €
	(A)	(B)	(C)	(D)
Credito - ABI	1.850,8	13	24.061	25.843
Chimici - Industria	1.539,5	13	20.013	21.495
Alimentari - Industria	1.523,1	14	21.323	22.903
Cemento - Industria	1.463,5	13	19.025	20.434
Sanità - Pers. non medico	1.429,8	13	18.587	19.964
Attività ferroviarie	1.370,0	14	19.180	20.601
Metalmecanica - Industria	1.310,8	13	17.040	18.303
Scuola pubblica - ATA	1.294,3	13	16.826	18.072
Terziario - Confcommercio	1.283,4	14	17.967	19.298
Pubblici esercizi	1.252,1	14	17.529	18.828
Multiservizi	1.127,8	14	15.789	16.959
Vigilanza privata (settore)	1.072,4	14	15.013	16.125

(*) Valori comprensivi degli oneri sociali a carico del dipendente e non comprendenti l'Elemento di Garanzia / Perequativo.

Nel TFR è inclusa l'aliquota del Fondo di Garanzia.

Fonte: elaborazioni FDV dai CCNL.

Nella scelta dei 12 CCNL, ha inciso la considerazione che alcuni comparti (ad es. Edilizia) hanno una importante e diffusa contrattazione integrativa territoriale esplicitamente menzionata nel CCNL. Si è preferito quindi non considerare, almeno in questa fase, tali comparti. Inoltre, nei CCNL viene in

² Nel caso delle prestazioni fino a 24 ore settimanali a tempo determinato, la contribuzione a carico del dipendente è di 0,36 euro/finò 8,06 euro di retribuzione effettiva oraria (incluso il rateo della 13^a), 0,4 euro/ora da oltre 8,06 euro fino a 9,81 e 0,49 euro/ora oltre i 9,81 euro di retribuzione oraria.

molti casi previsto un Elemento *di Garanzia Retributiva* (o *Perequativo*) quando il salario previsto dal CCNL non abbia integrazioni. Tale “Elemento” non è presente nelle elaborazioni presentate.

La retribuzione imponibile annua dipende ovviamente dall’importo *mensile* della retribuzione e dal *numero di mensilità* previste nell’anno.

Il prodotto dell’importo mensile della retribuzione lorda e del numero di mensilità viene riportato nella terza colonna con dati numerici della Tabella 1. Nella quarta colonna con dati numerici delle Tabella è riportato l’importo comprensivo del TFR (per una ragione che sarà esaminata in seguito).

Il secondo tassello è costituito dagli elementi che definiscono l’orario. Nei CCNL il riferimento d’obbligo è il “divisore mensile orario” (o più semplicemente “divisore orario”) convenzionale³.

Il numero delle ore retribuite annue e quello delle ore lavorative contrattuali *al netto* di ferie, festività e premessi retribuiti sono riportati nella terza e nella quarta colonna con dati numerici della Tabella 2. Si tratta di valori ricostruiti dall’ISTAT (Indagine su *Retribuzioni lorde contrattuali e durata contrattuale del lavoro*) a partire dai CCNL.

Le ore retribuite sono ottenute moltiplicando l’orario settimanale (ad esempio: 40 ore) per il numero di settimane nell’anno. L’ISTAT adotta la misura convenzionale di 52⁴ settimane. Ciò produce, nel caso di una settimana di quaranta ore, un numero annuo di 2.080 ore retribuite (40×52=2.080).

Tabella 2. Divisore mensile orario, ore retribuite* e orario lavorativo netto annuo* nei CCNL elencati a marzo 2019

	Divisore mensile orario convenzionale	Ore retribuite annue	Orario contrattuale netto annuo (lavorativo)
	(E)	(F)	(G)
Credito - ABI	161	1.950	1.607
Chimici - Industria	175	1.963	1.721
Alimentari – Industria	173	2.028	1.710
Cemento - Industria	175	2.080	1.730
Sanità - Pers. non medico	156	1.872	1.553
Attività ferroviarie	160	1.872	1.542
Metalmecchanica - Industria	173	2.080	1.724
Scuola pubblica - ATA	156	1.456	1.221
Terziario - Confcommercio	168	2.080	1.712
Pubblici esercizi	172	2.080	1.712
Multiservizi	173	2.080	1.741
Vigilanza privata (settore)	173	2.123	1.744

(*) ISTAT, dati relativi al 2011.

Fonte: elaborazioni FDV dai CCNL e da ISTAT (*Retribuzioni lorde contrattuali e durata contrattuale del lavoro*).

³ Il rapporto retribuzione mensile/ divisore mensile orario fornisce la base per il calcolo della remunerazione dell’ora straordinaria, dove il CCNL non preveda altrimenti. In linea generale, i ratei delle mensilità aggiuntive non concorrono a definire l’importo dell’ora di straordinario (si veda la sentenza della Sesta sezione civile di Cassazione Num. 16446 del 2014).

⁴ Nella prassi, si trova talvolta anche il valore di 52,2. La quantificazione precisa, tenendo conto degli anni bisestili, è di 52,179 settimane medie l’anno.

Le ore retribuite annue ricostruite dall'ISTAT (sempre Tabella 2) costituiscono un elemento oggettivo per il confronto tra CCNL, mentre il divisore mensile orario è un punto di equilibrio contrattuale convenzionale. Va osservato che tra le due grandezze non c'è piena concordanza, nel senso che moltiplicando per 12 il divisore mensile non si ottengono sempre esattamente le ore retribuite annue.

Un termine di riferimento ancora più preciso delle ore retribuite è costituito dall'orario netto contrattuale lavorativo per ciascun CCNL, cui si perviene sottraendo ferie, festività e permessi retribuiti dalle ore retribuite annue: nel caso della Metalmeccanica, ad esempio, l'orario netto è pari a 1.724 ore ($2.080-356=1.724$).

Come si può verificare dalla Tabella 2, ci sono differenze molto consistenti anche in termini di orari contrattuali tra un CCNL e l'altro, che si uniscono al diverso numero di mensilità (13 o 14): un intervento sul salario minimo orario che non ne tenesse conto porterebbe a ingiustificate disparità di trattamento economico effettivo.

Nella Tabella 3 sono riportati i valori retributivi orari contrattuali secondo con il divisore mensile orario e secondo le ore retribuite annue.

Nella prima colonna con dati numerici della Tabella 3 è riportato appunto il valore retributivo orario che si ottiene dividendo la mera retribuzione mensile - senza i ratei di 13^a e 14^a - per il divisore mensile (ad es. 173). Si tratta di una procedura analoga a quella adottata dall'INPS per i dati di ottobre 2017 riportati all'audizione alla Commissione del Senato del 13 marzo scorso.

Nella seconda colonna della Tabella 3 il valore orario è il risultato del rapporto tra l'importo retributivo *annuo*, **comprese le mensilità aggiuntive**, e le ore retribuite annue. Le ore retribuite, tratte da un'elaborazione ISTAT, corrispondono come già accennato al concetto di orario al lordo di ferie, festività e permessi. In pratica, sono ottenute moltiplicando l'orario settimanale per il numero di settimane presenti in un anno.

È la scelta adottata dall'ISTAT⁵ nelle elaborazioni, relative al 2016, nel documento preparato per l'audizione alla Commissione del Senato.

Tra le due modalità di calcolo, la prima produce risultati sistematicamente più bassi. Il che è abbastanza ovvio, poiché la retribuzione mensile presente nei CCNL non include i ratei di 13^a e 14^a, mentre le mensilità aggiuntive rientrano nel computo della retribuzione annua utilizzata nel calcolo del valore retributivo orario per ora retribuita.

Lo scarto tra i valori orari è particolarmente elevato nel comparto della Scuola; in Alimentari e Attività ferroviarie le retribuzioni per ora retribuita sopravanzano quelle ottenute con il divisore di un +20%. Scarti tra il 14% ed il 16% si registrano per Chimici, Pubblici esercizi, Multiservizi e Vigilanza privata. Credito, Cemento, Sanità e Metalmeccanica hanno scarti compresi tra il 7% ed il 9%.

Per la Scuola, e anche per altri comparti (Chimici, Alimentari, Attività ferroviarie e Cemento), una parte della differenza si spiega con il fatto che il divisore orario convenzionale è proporzionalmente più elevato delle ore retribuite annue. In altri casi invece (Terziario-Confcommercio, Vigilanza privata, Credito e Pubblici esercizi) accade l'opposto, e quindi il differenziale si riduce. Per Sanità, Metalmeccanica e Multiservizi divisore orario ed ore retribuite collimano esattamente o quasi.

⁵ L'ISTAT, trattando di retribuzioni di fatto, considera anche le ore non retribuite e quelle di straordinario per il calcolo della retribuzione oraria effettiva (cfr. "I differenziali retributivi nel settore privato. Anni 2014-16", Statistiche Report, 11 dicembre 2018).

Tabella 3. Valori di retribuzione oraria contrattuale lorda* secondo il divisore orario mensile e secondo le ore retribuite per il livello di inquadramento più basso nei CCNL elencati a marzo 2019

	Retribuzione oraria convenzionale (Minimo mensile/Divisore CCNL)	Retribuzione per ora retribuita inclusi ratei 13 ^a /14 ^a
	(A)/(E)	(C)/(F)
Credito - ABI	11,50	12,34
Chimici - Industria	8,80	10,20
Alimentari – Industria	8,80	10,51
Cemento - Industria	8,36	9,15
Sanità - Pers. non medico	9,17	9,93
Attività ferroviarie	8,56	10,25
Metalmecanica - Industria	7,58	8,19
Scuola pubblica - ATA	8,30	11,56
Terziario - Confcommercio	7,64	8,64
Pubblici esercizi	7,28	8,43
Multiservizi	6,52	7,59
Vigilanza privata (settore)	6,20	7,07

(*) Vedi le Note alla Tabella 1 e alla Tabella 2.

Fonte: elaborazioni FDV dai CCNL e da ISTAT (*Retribuzioni lorde contrattuali e durata contrattuale del lavoro*).

Nelle elaborazioni precedenti si assume che gli istituti contrattuali non presenti tutti i mesi (ferie, 13^a, eccetera) siano automaticamente applicati.

Nella Tabella 4 la retribuzione annua viene riportata al valore orario utilizzando l'orario lavorativo contrattuale, quindi al netto di ferie, festività e permessi retribuiti ("orario netto"). Nella prima colonna con dati numerici, il valore orario comprende solo i ratei delle mensilità aggiuntive, e quindi il confronto con la retribuzione per ora retribuita della Tabella 3 restituisce precisamente la differenza tra ore retribuite e orario netto.

Nella maggioranza dei CCNL, le ore retribuite superano quelle lavorative di circa il 20%, il che comporta simmetricamente uno scarto della stessa entità tra retribuzione per ora lavorativa e per ora retribuita. In pratica, le prime includono anche i ratei delle ore retribuite non lavorative (ferie, festività, permessi).

Nella seconda colonna con dati numerici della Tabella 4, si riporta la retribuzione annua complessiva, comprensiva di mensilità aggiuntive e TFR lordo, rapportata alle ore lavorative contrattuali. Si tratta del valore di riferimento per il lavoro in somministrazione⁶, che adotta quanto previsto nei CCNL delle imprese utilizzatrici.

Quest'ultimo valore rappresenta la "retribuzione omnicomprensiva minima" per ora lavorativa, che concentra i principali istituti retributivi previsti per una prestazione lavorativa, che può essere anche di durata brevissima.

Non si tratta di differenze di poco conto: al 7^o livello (il più basso) del CCNL Terziario-Confcommercio il valore orario risultante dall'applicazione del divisore mensile (168 nel caso di un orario settimanale di 40 ore) alla retribuzione mensile è di 7,64 euro/ora.

⁶ Cfr. la Circolare 13/2009 del Ministero del Lavoro.

Tabella 4. Retribuzione per ora lavorativa inclusi i ratei di 13^a/14^a con e senza TFR per il livello di inquadramento più basso nei CCNL elencati * a marzo 2019

	Senza TFR	Con TFR
	(C)/(G)	(D)/(G)
Credito - ABI	14,97	16,08
Chimici - Industria	11,63	12,49
Alimentari – Industria	12,47	13,39
Cemento - Industria	11,00	11,81
Sanità - Pers. non medico	11,97	12,85
Attività ferroviarie	12,44	13,36
Metalmecanica - Industria	9,88	10,62
Scuola pubblica - ATA	13,78	14,80
Terziario - Confcommercio	10,49	11,27
Pubblici esercizi	10,24	11,00
Multiservizi	9,07	9,74
Vigilanza privata (settore)	8,61	9,25

(*) Vedi le Note alla Tabella 1 e alla Tabella 2.

Fonte: elaborazioni FDV dai CCNL e da ISTAT (*Retribuzioni lorde contrattuali e durata contrattuale del lavoro*).

Se consideriamo invece la retribuzione annua comprensiva delle mensilità aggiuntive e la rapportiamo alle ore retribuite (2.080) il valore sale a 8,64 euro/ora (+13,1%). La retribuzione annua con i ratei delle mensilità aggiuntive rapportata alle ore lavorative (1.712) restituisce un valore orario di 10,49 euro (+21,5% rispetto al valore orario ottenuto con le ore retribuite).

La retribuzione omnicomprensiva minima per ora lavorativa (sulla falsariga della somministrazione), includendo anche il TFR e rapportando il valore all'orario netto, supera gli 11 euro lordi, quindi ben oltre la soglia dei 9 euro lordi. Tale valore orario è del +47,6% superiore a quello ottenuto rapportando la retribuzione mensile al divisore orario (7,64 euro/ora).

Nel caso della Metalmecanica, al 1° livello (il più basso, in tale CCNL) il valore orario risultante dall'applicazione del divisore mensile (173) alla retribuzione mensile è di 7,58 euro/ora. Se consideriamo invece la retribuzione annua comprensiva delle mensilità aggiuntive e la rapportiamo alle ore retribuite (anche in questo caso 2.080) il valore sale a 8,19 euro/ora (+8,1%). La retribuzione annua con i ratei delle mensilità aggiuntive rapportata alle ore lavorative (1.724) restituisce un valore orario di 9,88 euro (+20,6% rispetto al valore orario ottenuto con le ore retribuite). La retribuzione omnicomprensiva per ora lavorata (secondo il modello della somministrazione), ottenuta includendo nella retribuzione annua il TFR e rapportando il valore all'orario netto, raggiunge i 10,62 euro lordi, quindi anche in questo caso ben oltre la soglia dei 9 euro. Tale valore orario è del +40,1% superiore a quello ottenuto rapportando la retribuzione mensile al divisore orario (7,58 euro/ora).

La differenza più larga, dell'ordine del 40-50%, è quindi quella tra la retribuzione oraria convenzionale (prima colonna con dati della Tabella 3) e quella per ora lavorativa comprensiva dei ratei di 13^a e 14^a e del TFR (ultima colonna con dati della Tabella 4). In questo ultimo caso infatti, i ratei delle voci retributive aggiuntive (ma sempre comprese nel trattamento economico minimo) si cumulano con le riduzioni retribuite di orario, anche esse espresse pro rata.

2 Audizioni INPS e ISTAT presso la Commissione Lavoro del Senato

2.1 Audizione INPS

Dalle dichiarazioni contributive all'INPS delle aziende private (esclusi gli operai agricoli e i lavoratori domestici) del mese di ottobre 2017 e di quelle degli Operai agricoli del 2017 risulta la distribuzione per retribuzione oraria dei lavoratori subordinati riportata nella Tabella 5.

Per quanto riguarda il settore privato extra-agricolo, si considerano solo i lavoratori che nel mese di ottobre 2017 non hanno avuto assenze con contribuzione figurativa (malattia, maternità, CIGO/CIGS, ecc.), aspettative non retribuite, eccetera, e che hanno contemporaneamente lavorato a tempo pieno per l'intero mese.

Si tratta complessivamente di oltre 5 milioni di dipendenti (1/3 circa del totale dei lavoratori presenti negli archivi, indipendentemente dalle giornate retribuite). Il riferimento a un singolo mese dell'anno porta a ritenere che non siano comprese le voci non presenti in modo continuativo nella retribuzione mensile (mensilità aggiuntive, premi, ecc.). Il mese di ottobre (cfr. ISTAT, *Rilevazione mensile sull'occupazione, gli orari di lavoro, le retribuzioni e il costo del lavoro nelle grandi imprese*) è mediamente quello con i livelli retributivi orari di fatto, comprensivi della quota di voci retributive non continuative (13^a, 14^a, premi, ecc.), più bassi. Coerentemente, i valori orari retributivi contrattuali riportati nell'allegato alla relazione dell'INPS per l'audizione coincidono con quelli che si ottengono dividendo gli importi mensili per il divisore mensile orario senza tener conto dei ratei delle mensilità aggiuntive.

Il 22% dei lavoratori privati (esclusi agricoli e domestici) percepisce secondo le stime INPS una retribuzione oraria inferiore ai 9 euro, quota che sale al 38% per gli operai agricoli.

La quota di lavoratori che percepiscono un salario inferiore a 8 euro si attesta sul 9% dei lavoratori privati e sul 24% degli operai agricoli, che percepiscono mediamente retribuzioni nettamente inferiori a quelle del resto del comparto privato.

Tabella 5. Distribuzione dei dipendenti per soglie di salario orario nel mese di ottobre 2017 (Settore privato extra agricolo) e in tutto il 2017 (Operai agricoli)

	Settore privato extra agricolo esclusi domestici	Operai agricoli
Misura del salario orario	<i>Quota di lavoratori che percepiscono un salario inferiore</i>	<i>Quota di lavoratori che percepiscono un salario inferiore</i>
< € 8,00	9 %	24 %
< € 8,50	15 %	31 %
< € 9,00	22 %	38 %
< € 10,00	40 %	60 %

Fonte: Relazione per l'audizione del Direttore della Direzione centrale entrate e recupero crediti dell'INPS, dott.ssa Maria Sandra Petrotta presso la XI Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica 13 marzo 2019.

2.2 Audizione ISTAT

L'ISTAT ottiene la retribuzione oraria del 2016) rapportando la retribuzione **annua di fatto** alle **ore retribuite** comprensive degli straordinari. Il campo di osservazione è costituito dal **settore privato extra-agricolo** e non comprende le famiglie come datori di lavoro (Sezioni di attività economica B-S⁷). Sono inclusi i ratei di 13^a/14^a e le maggiorazioni del lavoro straordinario.

Tabella 6. Rapporti di lavoro, lavoratori, ore retribuite annuali e incidenza per classe di retribuzione oraria. Anno 2016

RETRIBUZIONE ORARIA	Numero di rapporti di lavoro	Incidenza % numero di rapporti di lavoro	Numero di lavoratori (a)	Numero medio di ore retribuite annuali	Incremento % sulla retribuzione media annuale (b)
Inferiore a 9 euro orarie	3.467.630	20,0	2.940.762	781	12,7
Almeno 9 euro orarie	13.868.999	80,0	11.827.437	1.278	-
Totale	17.336.629	100,0	14.104.054	1.178	0,9

- a) Il numero totale dei lavoratori non corrisponde alla somma dei lavoratori nelle diverse classi perché uno stesso lavoratore può essere presente in più classi in caso di presenza di più rapporti con diverse retribuzioni orarie.
b) La stima è stata ottenuta confrontando la retribuzione annuale media reale con quella ottenuta portando i rapporti con retribuzione oraria inferiore a 9 euro sulla soglia.

Fonte: ISTAT Registro annuale su retribuzioni, ore e costo del lavoro per individui e imprese (RACLI); da R. Monducci, *Audizione dell'Istituto nazionale di statistica all'11^a Commissione del Senato della Repubblica*, Roma, 13 marzo 2019.

L'ISTAT (Tabella 6) stima per il 2016 in un 20% la quota dei rapporti di lavoro sotto i 9 euro lordi e una percentuale analoga in termini di lavoratori. Si tratta, nonostante il riferimento temporale antecedente (2016 contro ottobre 2017, in presenza dunque di un incremento retributivo sia pur modesto) di una quota relativa più bassa di quella stimata dall'INPS (20% contro 22%). Inoltre, il dato INPS è relativo ai soli full-time senza discontinuità e assenze nel mese, mentre il dato ISTAT si riferisce all'insieme dei rapporti di lavoro (in entrambi i casi, del solo settore privato). Secondo i dati tratti dalla stessa fonte utilizzata dall'Istituto nazionale di statistica nelle elaborazioni per l'Audizione, la retribuzione oraria media di un part time era nel 2016 appena il 78% di quella di un full-time (11,6 euro contro 15). Similmente, un minor numero di giornate retribuite nell'anno è associato ad una retribuzione media inferiore.

Sull'incidenza delle retribuzioni sotto i 9 euro nelle elaborazioni INPS pesa evidentemente la scelta compiuta di non includere nelle retribuzioni orarie i ratei delle mensilità aggiuntive e delle altre voci non presenti tutti i mesi in busta-paga (come ad esempio i premi di risultato), come invece fatto dall'ISTAT.

⁷ La Sezione O della classificazione delle attività economiche ("Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria") viene di fatto esclusa.